

REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE



Art. 1 • ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

È istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, con il compito di dare attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile e al presente Regolamento, nonché di svolgere e favorire iniziative che perseguano finalità di prevenzione, previsione, gestione dell'emergenza e ricostituzione.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile ha sede nel territorio comunale presso la casa municipale o in un altro edificio dell'Ente, ed è presieduto dal Sindaco.

Il Servizio Comunale di Protezione Civile è composto da tutte le strutture operative, gli organi, le funzioni di supporto e da tutto il personale operativo dell'Ente, della Riserva Naturale Regionale "Monterano" e del Volontariato che vengono mobilitati secondo le programmazioni e le pianificazioni comunali per le attività di prevenzione, previsione e gestione delle emergenze.

Art. 2 • COMPITI DEL SERVIZIO

Il Servizio di Protezione Civile del Comune di Canale Monterano ha tra le sue funzioni:

- a) favorire la formazione e l'aggiornamento costante, l'applicazione della pianificazione nazionale, provinciale, intercomunale e comunale in materia di Protezione Civile;
- b) coadiuvare il Sindaco, nella sua veste di autorità comunale di Protezione Civile, nella diverse attività legate alla prevenzione, previsione e gestione dell'emergenza.

Art. 3 • ORGANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono organi Servizio Comunale di Protezione Civile:

- il Sindaco;
- il Comitato Comunale di Protezione Civile
- l'Unità Operativa di Protezione Civile;
- i responsabili delle funzioni di supporto
- l'unità di Crisi Locale
- il Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Art. 4 • IL SINDACO

Il sindaco è l'autorità ordinaria a livello Comunale della Protezione Civile ed è il responsabile di tutte le attività ed operazioni ad essa connesse. Ruolo e competenze del Sindaco sono disciplinate dalle leggi

dello Stato. Il Sindaco è preposto ai sensi dell'art.16 del Regolamento di cui al D.P.R.66/1981 ed ai sensi degli artt.50 54 del d.l.vo 267/2000, alle funzioni di organo locale di protezione civile provvede ,con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone contestuale notizia al Prefetto.

Allo scopo di assicurare sempre la presenza di un coordinatore di ogni attività di protezione civile, il Sindaco deve delegare, in sua assenza, un suo sostituto.

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, in primo luogo, ordinanze contingibili ed urgenti, anche verbali in caso di precipitosa urgenza, di cui all'art.54 del decreto legislativo 267/2000.

Art. 5 • IL COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco per la promozione delle attività connesse alla pianificazione omitato Comunale di Protezione Civile, organo consultivo che ha il compito di formulare proposte di iniziative, di attività di prevenzione e previsione.

Del Comitato fanno parte, oltre il Sindaco o suo Delegato:

- il responsabile dell'Unità Operativa di Protezione Civile;
- il responsabile dell'U.T.C.;
- il Comandante della Polizia Municipale;
- il responsabile del gruppo comunale di protezione Civile;
- il Presidente dell'Università Agraria di Canale Monterano o suo Delegato
- il Direttore della Riserva Naturale "Monterano" o suo Delegato.
- gli assessori ai Lavori Pubblici, quello all'Urbanistica e quello all'Assistenza Sociale, quello alla R.N. "Monterano".
- il responsabile delle funzioni di supporto
- Rappresentante della Croce Rossa Italiana
- Rappresentanti delegati di eventuali gruppi di volontariato
- Altri soggetti che il Sindaco riterrà di invitare di volta in volta o stabilmente alle sedute.

Il Comitato ha la stessa durata in carica del Sindaco. Il comitato è presieduto dal Sindaco in qualità di presidente, o da un suo delegato.

Il Presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto, anche verbalmente, da almeno un terzo dei suoi membri. In caso di urgenza d in vigenza di calamità, il Comitato potrà essere convocato anche verbalmente e deve considerarsi in seduta permanente.

Competenze del Comitato Comunale di Protezione Civile:

Compete al Comitato apprestare, in esecuzione al Piano Comunale di Protezione Civile tutti gli interventi necessari atti a fronteggiare la situazione di emergenza dandone immediata comunicazione al Prefetto d a tutti gli altri organismi pubblici competenti.

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture alla Prefettura, alla Provincia ed alla Regione, che adottano gli eventuali provvedimenti di competenza coordinando i propri interventi con quelli dell 'autorità comunale di protezione civile.

Compete al Comitato la verifica periodica della validità del Piano di Protezione Civile, l'aggiornamento e l'efficienza delle eventuali attrezzature e strutture disponibili per il servizio.

Informa i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza mediante divulgazione di informazioni se necessario anche a mezzo di apposite esercitazioni.

In caso di calamità il Comitato si trasferisce presso il centro operativo e presiede, nell'ambito della suddivisione degli incarichi assegnati dal Presidente, a tutte le operazioni ed agli interventi che, a seconda dei casi, esigano una soluzione.

Art. 6 • L'UNITÀ OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE

L'Unità Operativa di Protezione Civile ha sede presso la casa comunale o altro edificio dell'Amministrazione. Ne fanno parte i dipendenti comunali inquadrati di norma nel ruolo tecnico e amministrativo della Dotazione Organica Comunale, i volontari, obiettori di coscienza assegnati a diverso titolo o messi a disposizione del Comune.

L'Unità Operativa di Protezione Civile cura:

- la gestione e la manutenzione della sede e delle attrezzature del centro ed in generale del Servizio Comunale;
- l'adempimento di tutti gli aspetti amministrativi del Servizio;
- la predisposizione e l'aggiornamento della pianificazione;
- l'organizzazione di tutte le attività ordinarie di prevenzione e previsione di protezione civile;
- l'organizzazione delle attività in emergenza ed in particolare del Centro Operativo Comunale;
- l'organizzazione delle iniziative di formazione, addestramento e aggiornamento del personale, nonché la sua gestione comprese le turnazioni di reperibilità;
- la partecipazione del Comune alle attività della pianificazione nazionale e provinciale, nonché alla programmazione regionale nonché i contatti con il Centro di Protezione Civile Intercomunale (C.O.I.) di Bracciano
- ogni altra attività ad essa demandata dal Sindaco nell'ambito del settore.

Art. 7 • I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI DI SUPPORTO

I Responsabili delle funzioni di supporto vengono nominati con apposito decreto dal Sindaco. Curano, avvalendosi anche dell'Unità Operativa di Protezione Civile, l'aggiornamento e l'attuazione della parte del piano di propria competenza. In situazione di emergenza sono componenti del Centro Operativo Comunale.

Art. 8 • L'UNITÀ DI CRISI LOCALE

L'Unità di Crisi Locale è una Unità Operativa posta nella frazione di Monteverginio, individuata sulla base della pianificazione comunale. E' composta da cittadini volontari adeguatamente formati e individuati dal Sindaco con proprio Decreto. Il Responsabile della U.C.L. assume il coordinamento dell'Unità e delle persone che ad essa fanno riferimento, favorendo l'informazione della cittadinanza della frazione in materia di Protezione Civile.

L'Unità di Crisi utilizza in via generale, per la sua attività, la sede dell'Associazione più rappresentativa della frazione o altra struttura pubblica o privata e può disporre per le sue attività di materiali ed attrezzature fornite dal Comune.

Art. 9 • IL GRUPPO COMUNALE OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Gruppo Comunale Operativo di Protezione Civile è il principale organismo operativo del Comune sul territorio. Esso è costituito da personale del Volontariato ed agisce sotto la Direzione del Sindaco e degli altri organi del servizio comunale di protezione civile. Tale gruppo è di norma costituito, mediante nomina da parte del Sindaco, dai volontari singoli o associati ed organizzati, che abbiano frequentato con successo gli appositi corsi di formazione ed il dovuto tirocinio di cui all'art. 19 del presente Regolamento, e facenti riferimento al Centro Comunale di Protezione Civile o al C.O.I. di Bracciano le Unità di Crisi Locale.

Il Sindaco, sentito il parere del Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile, con apposito Decreto può integrare il Gruppo Comunale Operativo con le associazioni e organizzazioni dei volontari dei volontari che ne facciano richiesta e cittadini volontari in possesso di particolari requisiti o meriti professionali.

Ai volontari componenti del Gruppo Comunale di Protezione Civile, si applica la normativa nazionale, regionale, provinciale e comunale in materia di gestione giuridica, finanziaria ed assicurativa del Volontariato. A tutti i componenti del Gruppo vengono fornite adeguate attrezzature ed uniformi del Gruppo possono utilizzare i mezzi di proprietà comunale in situazioni di emergenza.

Art. 10 • LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE

CIVILE

È favorita la partecipazione alle attività della Protezione Civile delle associazioni di Volontariato riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali ed il loro inserimento nel Servizio Comunale di Protezione Civile. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale costituire un Gruppo Comunale di Volontariato per la Protezione Civile, anche in forma associata con altre Amministrazioni Pubbliche, regolamentando la sua costituzione ed il suo funzionamento, in applicazione delle esistenti norme sul volontariato (Legge quadro sul volontariato 266/91 - Leggi Regionale sul volontariato 22/93).

I volontari di protezione civile non possono e non debbono sostituire le strutture previste dalla legislazione come organi istituzionali addetti all'opera di soccorso.

Il Comune valorizza il Volontariato e ne incentiva, secondo le proprie disponibilità, le attività di formazione e intervento.

Art. 11 • RISORSE E MEZZI

Il Servizio Comunale di Protezione Civile utilizza mezzi, materiali, risorse ed equipaggiamenti del Comune o comunque disponibili previo accordo presso aziende private del territorio, Enti Locali, USL, gruppi di volontariato, oppure messi a disposizione dei privati, restando a carico del Comune, se necessario o richiesto, l'onere per i premi assicurativi, per i carburanti e le riparazioni conseguenti l'attività svolta.

Art. 12 • GESTIONE ECONOMICA E CONTABILE DEL SERVIZIO

Il Servizio comunale per la propria attività, per le spese per la pubblica incolumità, per le urgenze di ogni genere attinge ad appositi capitoli di bilancio individuati ogni anno in sede di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.

Le spese relative al Servizio saranno, ove possibile, regolate mediante la forma della gestione diretta in economia dei lavori, delle provviste e delle forniture, ai sensi del relativo Regolamento comunale di quello per la disciplina dei contratti del Comune, nonché della normativa specifica di settore. In particolare il Servizio Comunale provvederà alle seguenti spese:

- la gestione e la manutenzione ordinaria del Centro Comunale di Protezione Civile, sede dell'Unità Operativa, ed il suo perfetto ed efficiente funzionamento, nonché il suo potenziamento in attrezzature e strumenti;
- le spese assicurative, di equipaggiamento e di vestiario, per il personale dipendente e volontariato dell'unità operativa in situazioni di emergenza;
- le spese relative a forniture dei beni e dei servizi necessari all'efficiente funzionamento di tutte le attività di gestione dell'emergenza;
- le spese di funzionamento dell'Unità Operativa in situazioni di emergenza compresi lo straordinario e le missioni al personale per tutte le attività di Protezione Civile previste dal presente Regolamento, nonché le spese economati ed i rimborsi;
- il finanziamento dei progetti aperti di Protezione Civile, che potranno ricomprendere anche interventi di cui ai punti precedenti;
- spese per convenzioni, studi, consulenze, piani, progetti e collaborazioni inerenti la materia.

Art. 13 • CONVENZIONI

Tutte le attività inerenti la prevenzione, la previsione e la gestione delle emergenze, e comunque ricomprese nella pianificazione comunale o nel presente Regolamento, il Comune stipula convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati, Società ed Imprese, Fondazioni ed Istituti, Università e Scuole per l'erogazione di servizi, forniture trasmissioni dati e informazioni, consulenze e studi e quant'altro necessario e funzionale all'effettiva conduzione di un Servizio Comunale aggiornato, tempestivo, efficiente e completo. Il Comune può altresì affidare incarichi professionali per studi, consulenze inerenti il settore.

Art. 14 • PROGETTO APERTO PER GLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

Tutte le finalità di cui al presente Regolamento, la Giunta approva, all'inizio di ogni anno, una perizia di spesa e di intervento denominata "Progetto aperto per gli interventi di Protezione Civile", consistente nell'impegno di una somma di massima per tutte le spese inerenti il settore, da effettuarsi e liquidarsi, in economia, di norma senza ulteriori atti deliberativi, a seguito di semplici ordinativi di spesa per interventi, noli, opere, provviste, acquisti, manutenzioni, forniture di materiali di magazzino, di beni e servizio di ogni tipo per esigenze di gestione dell'Unità Operativa in situazione di emergenza.

Per gli interventi di cui trattasi, alla delibera di approvazione del progetto viene allegato un elenco di fornitori abituali dell'amministrazione, cui rivolgersi di norma per gli interventi stessi.

Per l'attuazione di ogni altra forma di spesa al di fuori del progetto di cui al presente articolo, il Comune si uniformerà alle procedure di cui ai regolamenti in vigore per la gestione dei lavori in economia, per la disciplina dei contratti, di contabilità, nonché alla normativa nazionale e regionale vigenti in materia, con particolare riferimento ai poteri di deroga previsti in caso di emergenza dall'Ordinamento.

Art. 15 • CENTRO POLIFUNZIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Il centro Polifunzionale di Protezione Civile, individuato nei locali dell'ex scuola Elementare di Monteverginio, è il principale luogo di attività del Servizio di Protezione Civile, di formazione del personale e sede di attività di carattere revisionale e di controllo del territorio. Presso il centro possono operare le associazioni con sede nel territorio del comune, con le quali si stipulano apposite convenzioni per l'utilizzo funzionale del personale volontario in occasione di attività di formazione e aggiornamento, di esercitazione e di eventuale intervento di emergenza.

È inoltre la sede della Sala Operativa, ove si articolano le attività di monitoraggio del territorio ai fini della riduzione degli scenari di rischio, e ove opera il Centro Operativo Comunale nella direzione e controllo delle attività di emergenza.

Per l'attività del centro possono essere stipulate convenzioni per l'ampliamento ed il miglior funzionamento delle apparecchiature e per la formazione del personale, nonché per il pieno utilizzo della Sala Situazioni, per attività di consulenza e di trasmissione dati, per l'abbonamento a servizi e quant'altro utile ai fini della gestione delle attività del Centro.

Art. 16 • CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Centro Operativo Comunale è un organismo straordinario costituito con apposito decreto sindacale, che può essere convocato in situazione di emergenza dal Sindaco presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile, per la gestione, direzione e coordinamento delle attività di emergenza.

Fanno parte del C.O.C., che è diretto dal Sindaco o da un suo delegato:

- I componenti dell'Unità Operativa di P.C.;
- I responsabili delle funzioni di supporto;
- Altri soggetti, volontari o rappresentanti di enti pubblici o privati designati dal Sindaco.

Fanno parte del C.O.C. una Segreteria di Emergenza ed un Centro di raccolta dati, i cui compiti sono specificati nel piano comunale.

Art. 17 • ALTRE INIZIATIVE DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune di Canale Monterano partecipa su richiesta esterna o su proposta della Giunta o del Consiglio Comunale, ad attività ed iniziative che abbiano per oggetto l'aiuto alle altre popolazioni in occasione di calamità e disastri, favorendo l'invio di materiali e mezzi, contributi economici, promuovendo e raccogliendo sottoscrizioni, comandando in missione proprio personale tecnico e amministrativo o i volontari del gruppo comunale. Per tutte le attività di cui al presente articolo è autorizzato l'uso del servizio di economato, previa copertura finanziaria nella apposita sezione di Bilancio o all'interno del Progetto Aperto di Interventi per la Protezione Civile, di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

Il Sindaco è autorizzato a provvedere altresì, con propria determinazione, all'apertura dei Conti Correnti postali o bancari sui quali far fruire contributi economici di soggetti pubblici e privati in occasione di eventi calamitosi, che potranno essere inviati direttamente ai soggetti interessati a titolo di solidarietà o contribuire a finanziare le missioni, gli interventi e le iniziative di solidarietà che Enti Pubblici e Privati o personale volontario del Comune volessero intraprendere nell'ambito dell'iniziativa stessa, previa rendicontazione al Sindaco delle spese sostenute attraverso l'esibizione delle necessarie ricevute di spesa.

Art. 18 • PRESTAZIONI VOLONTARIE

Le prestazioni volontarie di cittadini singoli e associazioni o gruppi organizzati avvengono a titolo gratuito, restando a carico del Comune solo gli oneri assicurativi relativi alla copertura dei rischi connessi agli interventi previsti dal presente Regolamento.

In caso di effettivo utilizzo dei volontari in interventi di protezione Civile, il Sindaco ne richiede il distacco dal luogo di lavoro e provvede poi con propria certificazione a giustificare l'assenza per il tempo strettamente necessario.

Il Sindaco applica, ove occorra e secondo le sue competenze, i benefici di legge previsti a favore del volontariato.

I cittadini che intendono offrire volontariamente la loro opera nel Servizio di Protezione Civile o per iniziative comunque ricomprese nel presente Regolamento, presentano apposita domanda al Sindaco il quale, accertandone l'idoneità, li iscrive in un apposito ruolo denominato "Registro dei Volontari della Protezione Civile", da istituirsi con deliberazione della Giunta Municipale. Tale iscrizione comporta il riconoscimento automatico per il volontariato di "Esercizio di un Servizio di Pubblica Necessità", ai sensi dell'art. 359 del Codice Penale.

Dal registro risultano, oltre ai consueti dati anagrafici, la disponibilità all'impiego, la specializzazione eventualmente posseduta, l'attività normalmente espletata e il luogo abituale di residenza, nonché il tipo di reperibilità.

Il Comune provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale registrato per avviarlo ad un successivo utilizzo nei diversi settori del Servizio. Provvede inoltre, in occasione delle emergenze di ogni genere, ove necessario, alla fornitura dell'attrezzatura individuale, alla copertura assicurativa, al sostentamento e al ristoro dei volontari.

Art. 19 • PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche ed esigenze del territorio comunale, è lo strumento che evidenzia l'organizzazione di protezione civile che occorre attivare per tempo onde poter assicurare tutto i primi interventi in caso di calamità.

Esso contiene:

- individuazione dei rischi presenti sul territorio del comune
- individuazione risorse umane, tecniche e materiali
- predisposizione di procedure da attivare in caso di emergenza.

Il Sindaco provvede con l'ausilio la consulenza degli organismi amministrativi, tecnici, sanitari ed eventualmente, degli operatori specifici esistenti sul territorio comunale, a predisporre il progetto del Piano Comunale di Protezione Civile.

Il Piano potrà essere variato ed aggiornato ogni qualvolta sia ritenuto necessario ed opportuno.

Art. 20 • STATO DI ALLARME

Qualora sussistano motivi di anormalità tali da far sorgere anche il solo sospetto del possibile verificarsi di calamità, scatta lo stato di allarme il quale potrà esser comunicato dalla Polizia Locale, dai Vigili del fuoco, da tutte le forze dell'ordine oppure da chiunque altro, alla sede comunale di protezione civile o direttamente al Sindaco od altro amministratore in caso di chiusura degli uffici.

Chi riceve la comunicazione accerterà la provenienza della notizia e ne informerà immediatamente il Sindaco o chi per esso. Il Sindaco preso atto della notizia, constatata la situazione di pericolo, ne darà

immediata comunicazione al Prefetto ed all'enterà il Comitato Comunale di Protezione Civile perché disponga uomini e mezzi per l'eventuale intervento.

Art. 21 • ALLARME ALLA POPOLAZIONE

Il Sindaco, ritenuto necessario, disporrà per l'allarme alla popolazione con opportuni sistemi. Se l'evento calamitoso investe tutto il territorio comunale, l'allarme sarà dato con il suono di sirene o campane, ripetuto per più volte ad intervalli di tre minuti l'uno dall'altro ovvero a voce con altoparlanti o megafoni.

Art. 22 • STATO DI EMERGENZA

Il Sindaco, constatato l'evento calamitoso, dovrà darne immediata comunicazione alla Prefettura e disporre la convocazione del Comitato Locale di Protezione Civile.

Art. 23 • DIFFUSIONE E CONSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento per la Protezione Civile ed il Piano Comunale di Protezione Civile verranno:

- portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso all'Albo Pretorio, con la pubblicazione sul sito Internet del Comune con deposito presso l'U.T.C. in libera visione.
- inviati in copia ai seguenti organi ed uffici affinché siano valutati con la maggior cura possibile e siano tenuti in posizione di sicura pronta reperibilità in ogni momento:

- Regione
- Provincia
- Prefettura
- Vigili del Fuoco
- A.S.L. RMF
- Comando Compagnia Carabinieri
- Riserva Naturale Monteranno
- Scuole

Art. 24 • PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 Legge 241/1990 del relativo, chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca visione.

Art. 25 • NORME FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle pianificazioni comunali, provinciale e nazionale nonché alla legislazione vigente in maniera a carattere nazionale e regionale. Il presente Regolamento, composto da 26 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti del vigente Statuto Comunale.